

Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.

Art.2

Il collegio di disciplina. Funzioni e composizione.

1. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto di Ateneo, è istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il collegio è composto da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Per ciascuno di essi è previsto un membro supplente appartenente ad un diverso dipartimento.
3. I componenti del collegio sono designati, su proposta del rettore, dal Senato accademico in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e ricercatori.
4. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.
5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori ordinari, nella prima seduta del collegio.
6. Secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dall'art.10 della legge 30.12.2010, n.240, la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3

Collegio di disciplina. Funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, professore ordinario, e dei due professori associati; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del presidente, professore ordinario, e dei due ricercatori facenti parte del collegio.

2. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione centrale.
4. Ciascun componente del collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente:
 - nel caso appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. In caso di astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano
6. Il collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del presidente del collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
7. Il Presidente del collegio rappresenta l'organo. Spetta al presidente convocare il collegio e organizzarne i lavori.
8. La prima convocazione del collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal rettore o da un suo delegato.
9. Tutti i membri del collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 4

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.

3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano, e a fissare il termine per l'audizione dell'incolpato, che non può avvenire prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il rettore fissa altresì un termine, non superiore a 20 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del docente di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina.
4. All'audizione dell'incolpato di cui ai commi 2 e 3 provvede il rettore o un suo delegato.
5. La contestazione di addebito si perfeziona per l'amministrazione con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata o con la consegna all'interessato della raccomandata a mano.
6. All'incolpato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
7. Il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
8. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
9. Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.
10. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
11. Ove il collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione, anche la violazione delle disposizioni del codice etico la segnala al rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 40 dello Statuto.
12. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
13. Il parere del collegio deve essere adeguatamente motivato.
14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal collegio di disciplina.
15. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

16. Il procedimento si estingue ove il consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 13 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art.5 Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art.89 del R.D. n.1592/1933.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art.87 del R.D. 31.08.1933, n.1592: la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 6 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 7 Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.

Art. 8
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in ateneo